



# Città di Altamura

Provincia di Bari  
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.70 del 27/10/2020

Oggetto:ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SISTEMAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE NON ALIMENTARE UBICATO IN VIA MANZONI E STRADE LIMITROFE.

## LA SINDACA

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

### **VISTI:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

- sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia sino al 03 maggio 2020*”;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
  - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
  - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
  - il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- L'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare DPCM, i quali hanno sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramento in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;
- L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia ha comportato un notevole incremento dei casi sul territorio comunale;

#### **TENUTO CONTO CHE**

nell'ultima riunione del COC (Centro Operativo Comunale) tenutasi in data 16 ottobre u.s. si è acclarato che:

- in relazione alla tenso-struttura ASL (tenda drive-in) ubicata nel campo di Via Manzoni sussiste la concreta possibilità che la stessa venga resa disponibile anche il sabato mattina;

- l'elevato numero delle bancarelle di cui si compone il mercato, pari a 282 posteggi, attira numerosi clienti, e, nonostante l'applicazione dei protocolli, sono inevitabili gli assembramenti;

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;
- emanare pertanto disposizioni operative atte a disciplinare l'accesso al mercato settimanale di via Manzoni, nell'ottica preminente della tutela della salute pubblica, dell'utenza e dei lavoratori, tendendo a ridurre al minimo gli assembramenti e di rispettare comunque e sempre gli obblighi di distanza minima oltre a tutte le altre precauzioni già in essere,

**DATO CHE** la suddivisione del mercato, alternando in due giornate differenti i banchi di vendita, è una soluzione possibile al fine sia di ridurre le probabilità di assembramento, sia soprattutto per consentire la contestuale attività della ASL presso la tenso-struttura;

**SPECIFICATO CHE** e tale alternanza non dà diritto ad alcun recupero e altresì, in linea generale, le assenze maturate nel periodo di sospensione alternata del mercato non saranno considerate nel computo delle assenze totali ai fini di eventuali revoche;

**SENTITE** le Associazioni di categoria degli operatori del settore in data 21 ottobre u.s.

**SENTITI**, per quanto di rispettiva competenza, i Dirigenti del III Settore "Sviluppo e governo del Territorio" e del V Settore "Vigilanza e Servizi";

**RICHIAMATO** il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

#### **Emana la seguente**

#### **ORDINANZA**

a far data dalla **giornata di sabato 31 ottobre e sino a nuove disposizioni** l'attività di commercio, presso il succitato mercato settimanale di via Manzoni e strade limitrofe, sia svolta secondo le seguenti prescrizioni:

- o tutti gli utenti dei mercati sono obbligati a indossare dispositivi di protezione personale (mascherina e guanti), a rispettare le distanze sociali e ad evitare assembramenti;
- o i posteggi conservano le loro allocazioni originarie, fatta eccezione per i posteggi di seguito elencati insistenti nell'area interessata dalla concomitante attività della tenso-struttura ASL:
  - tutti i posteggi allocati in via Treviso, provvisoriamente spostati nelle vie Parma, Gialo, Aosta;
  - i post. nn. 138-139 saranno allocati in via Parma, il posteggio n. 78 in via Manzoni (tra i posteggi 128 e 132), il posteggio n. 140 sarà allocato in via Aosta;
  - i posteggi 71-73-75-77-79-80-81-82-83-84-85-135-137-141-143-145-147-149-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-263-265-267-269, pur conservando la loro originaria allocazione, "*trasleranno*" di qualche metro per mantenere una distanza di sicurezza tra loro e l'area interdetta;
- o sia osservata la turnazione quindicinale dei posteggi secondo le seguenti modalità:
  - **sabato 31 ottobre p.v.** posteggi identificati con numerazione **dispari** (es. 1-3-5 etc.);  
*come da planimetria Turno 1*

- **sabato 7 novembre p.v.** posteggi identificati con numerazione **pari** (es. 2-4-6 etc.);  
*come da planimetria Turno 2*
- **sabato 14 novembre p.v.** posteggi identificati con numerazione **dispari** (es. 1-3-5 etc.);  
*come da planimetria Turno 1*
- **sabato 21 novembre p.v.** posteggi identificati con numerazione **pari** (es. 2-4-6 etc.);  
*come da planimetria Turno 2*

e così a seguire **sino a nuove disposizioni**;

- non è consentita l'attività di commercio avvalendosi della cosiddetta *spunta*;
- è fatto obbligo agli operatori commerciali del mercato suddetto – **pena la sospensione del titolo autorizzatorio** – di:
  - munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, etc.);
  - mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
  - presso ciascun posteggio sia attrezzato un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio,
  - sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
  - vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita e che gli avventori rispettino la distanza interpersonale minima di 1,00 metro, avvalendosi se necessario di specifico personale all'uopo incaricato;

#### D I S P O N E

altresì, che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune, e trasmessa al Signor Prefetto di Bari, alle Associazioni di categoria degli operatori del settore, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed alla Teknoservice srl.

#### A V V E R T E

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

F.to Arch. Giovanni Buonamassa

LA SINDACA

F.to Avv. Rosa Melodia